



Prot. 48 /AV

Rimini, il 22/02/2011

POSIZIONE DEL CCR MED SUL REGOLAMENTO CONTROLLI E SUL SUO REGOLAMENTO ATTUATIVO

Il RAC MED, riunito in Comitato esecutivo a Rimini il 22 Febbraio 2011, sulla base di quanto discusso nel gruppo di lavoro tenuto a Roma il 30 Novembre 2010 sul Regolamento 1224/09 relativo al controllo delle attività di pesca, sbarco e prima vendita del prodotto, esprime viva preoccupazione sulla ormai prossima approvazione del regolamento attuativo che non sembra in alcun modo dirimere le problematiche da più parti evidenziate circa la applicabilità di diverse parti del Regolamento 1224/09.

In questo senso il RAC MED, nel confermare la propria ferma convinzione sulla necessità di combattere ogni forma di pesca illegale e di attuare un regime di controllo che sia effettivo, efficace e di semplice applicazione sia nelle attività di pesca in mare che nelle attività di distribuzione e commercializzazione a terra per tutelare gli interessi dei produttori, dei consumatori e per garantire la rinnovabilità delle risorse del mare, segnala alla Commissione quelli che reputa essere i punti nevralgici del Regolamento:

- 1) Mancanza di infrastrutture a terra per la gestione della gran mole di dati che vengono richiesti in via elettronica alle imbarcazioni (logbook elettronico);
- 2) Duplicazione di adempimenti, con l'affiancamento del Sistema di identificazione Automatica (AIS) e sistema di controllo satellitare (Blue Box), con aggravio di oneri finanziari ingiustificati per le imprese;
- 3) Nuovi adempimenti, come la marcatura degli attrezzi anche all'interno delle 12 miglia;
- 4) Moltiplicazione di adempimenti ed obblighi di notifica riferiti alle medesime informazioni rese a favore dei medesimi soggetti (logbook per imbarcazioni >12m con cadenza giornaliera);
- 5) Regime di sorveglianza ed ispezione che, in virtù dei poteri che sarebbero conferiti a funzionari che opererebbero senza alcun mandato dell'autorità giudiziaria e non soggetti al controllo di polizia, lederebbero il diritto alla riservatezza, al domicilio, alla vita privata e personale nonché il diritto alla difesa degli operatori. Le disposizioni previste conferirebbero infatti ai funzionari un potere discrezionale assoluto di interferire con beni e diritti fondamentali dei pescatori e di tutti gli imbarcati;
- 6) Impossibilità di armonizzazione del sistema sanzionatorio, che è competenza degli Stati membri, ognuno con diversi ordinamenti e sensibilità sulla materia;
- 7) Responsabilità del Comandante o dell'Armatore, sui quali verrebbe trasferita la responsabilità per infrazioni commesse da altri, in violazione di principi fondamentali come quello di personalità della responsabilità;
- 8) Aumento di oneri e costi per la attività di sorveglianza che, a discrezionalità degli Stati membri, potrebbero essere accollati alle imprese, aggiungendosi ad altri già esistenti (traffico blue box);
- 9) Ricadute sugli operatori per mancato adempimento degli Stati Membri a quanto richiesto dal Regolamento n.1224/09, ad es. con la sospensione dell'aiuto finanziario FEP 1198/2006 e 861/2006, in violazione del principio di personalità della sanzione e del principio di proporzionalità;
- 10) Per quanto riguarda la pesca ricreativa, non risulta accettabile la possibilità di divieto di questa pesca in relazione ai piani di campionamento (art.64, par.6).



Quanto sopra evidenzia la difficoltà o impossibilità di applicazione di diverse norme contenute nel Regolamento dei controlli che rischia di registrare l'effetto contrario di quello ricercato, con la diffusione di un generale stato di illegalità.

Il RAC MED invita pertanto la Commissione ed il Consiglio, in occasione della prossima discussione del Regolamento attuativo, di effettuare un riesame del provvedimento finalizzato alla massima semplificazione e piena applicabilità delle norme.

